



REGIONE MARCHE

Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013

BANDO DI ATTUAZIONE

Misura 1.1.4. Utilizzo di servizi di consulenza

Selezione pubblica per l'accreditamento e l'iscrizione nel Registro regionale degli organismi prestatori di consulenza

1. FINALITÀ

Il presente avviso ha l'obiettivo di selezionare gli organismi di consulenza da accreditare ed iscrivere nel "Registro Regionale degli organismi di consulenza" che opereranno nell'ambito del Sistema di Consulenza Aziendale della Regione Marche istituito con DGR 1041 del 30 luglio 2008, previsto alla misura 1.1.4. del PSR Marche 2007/2013.

2. REGISTRO REGIONALE DEGLI ORGANISMI DI CONSULENZA

È istituito il Registro Regionale degli organismi di consulenza, di seguito chiamato Registro.

Il Registro è il riferimento per la scelta, da parte degli imprenditori agricoli richiedenti i benefici della misura 114 del PSR, che saranno selezionati con apposito bando. Per tale ragione il Registro è anche pubblicato sul sito www.agri.marche.it, nell'ambito della sezione dedicata al PSR Marche 2007/2013.

2.1. Modifiche al Registro

Le modifiche al registro dei soggetti abilitati sono apportate, con cadenza semestrale, a cura del responsabile del procedimento entro 5 giorni lavorativi successivi l'adozione del relativo provvedimento di modifica da parte del dirigente della struttura della Giunta Regionale, responsabile della misura.

Le modifiche al registro comprendono, oltre all'inserimento di nuovi organismi di consulenza, anche le seguenti operazioni:

- esclusione degli organismi di consulenza riconosciuti, per i quali fosse venuta meno la sussistenza dei requisiti di ammissibilità;
- modifiche richieste dagli organismi già ammessi in relazione ad eventuali aggiornamenti dei requisiti richiesti, in conseguenza di modifiche intervenute sulle materie oggetto della consulenza.

3. SOGGETTI PROPONENTI

È definito "organismo prestatore di consulenza", il soggetto accreditato dalla Regione Marche, iscritto al suddetto registro che eroga servizi di consulenza agli imprenditori agricoli e forestali nel territorio della Regione Marche nell'ambito del PSR Marche.

Ai fini dell'accreditamento, gli organismi di consulenza devono soddisfare i seguenti requisiti:

1. Essere un soggetto giuridico (persona giuridica o persona fisica) in possesso di partita IVA, con la facoltà, ai sensi della normativa vigente, di prestare servizi di consulenza alle imprese agricole e detentori di aree forestali. Gli organismi prestatori di consulenza potranno essere pertanto i seguenti soggetti:
 - Libero professionista;
 - Studio associato di liberi professionisti;
 - Forma societaria costituita fra liberi professionisti il cui statuto preveda la consulenza alle aziende agricole e forestali, ai sensi della normativa vigente.
 - Società di servizi alle imprese agricole il cui statuto preveda la consulenza alle aziende agricole e forestali, ai sensi della normativa vigente;
2. Disporre di un responsabile tecnico che sia in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: dottore agronomo, dottore forestale, veterinario, perito agrario o agrotecnico. Il responsabile tecnico deve essere nominato con provvedimento dell'organo amministrativo del richiedente, nel caso di società e designato formalmente negli altri casi. Il responsabile tecnico può svolgere tali funzioni presso un solo soggetto erogatore di servizi di consulenza;
3. Disporre di un gruppo di tecnici, dipendenti, associati o convenzionati, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni, in grado di coprire, collettivamente, almeno tutti gli aspetti della condizionalità e della sicurezza sul lavoro. Il gruppo minimo è formato, in ogni caso, da:
 - un dottore agronomo/forestale o dottore agronomo/forestale junior o perito agrario o agrotecnico;
 - un veterinario;
 - presenza (dipendente, associato o convenzionato) di un esperto in materia di normativa sulla sicurezza sul lavoro, in possesso delle certificazioni previste per assolvere la funzione di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) di cui all'art. 32 del D.Lgs. 81/08 (Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, specificamente formato per il macrosettore agricoltura).

Può essere prevista la presenza di ulteriori professionalità, competenti in relazione a specifiche tipologie di consulenza motivate e dimostrate.

Per le tipologie di attività di consulenza che, secondo l'ordinamento vigente, devono essere svolte da professionisti abilitati, l'iscrizione all'albo costituisce requisito essenziale per lo svolgimento dell'attività stessa.

4. Disporre di adeguati mezzi tecnici e amministrativi.

Mezzi tecnici

- postazioni di lavoro che garantiscano la privacy del beneficiario
- hardware e software in grado di gestire processi complessi e per la gestione dei dati aziendali
- computer portatile
- GPS (per rilevazione aree Natura 2000 o ZVN)
- Recapito telefonico fisso o mobile e posta elettronica
- collegamento ad internet più avanzato rispetto alle possibilità territoriali
- uso di fax e fotocopiatrice

Mezzi amministrativi

- possesso di regolare contabilità e Partita IVA
 - disponibilità in qualità di dipendente o convenzionato di un commercialista
 - sistema sicuro di registrazione e archiviazione delle pratiche.
5. Disporre di strutture tecnico-amministrative dotate di idonea sede con sportello aperto al pubblico sul territorio regionale per almeno tre giorni alla settimana o impegnarsi a predisporre una sede operativa con le suddette caratteristiche. In quest'ultimo caso l'accreditamento sarà perfezionato al momento dell'effettivo conseguimento di tale requisito. Le strutture tecnico amministrative debbono rispettare i seguenti requisiti:
 - Almeno un ufficio nel territorio della Regione Marche aperto al pubblico almeno tre giorni alla settimana per almeno sei ore al giorno.

- Gli uffici debbono rispettare i requisiti sull'igiene e sulla sicurezza previsti dalla normativa vigente.
6. Insussistenza di condizioni e/o situazioni ostative, o comunque incompatibili con le attività di consulenza elencate nella presente misura, con riferimento ad attività di gestione diretta o indiretta di fasi procedurali connesse con l'erogazione di aiuti o sussidi nel settore agricolo e dello sviluppo rurale, svolte dagli organismi e dal personale impiegato. Nello specifico gli organismi erogatori di servizi di consulenza, i tecnici operanti nell'ambito degli stessi ed i soggetti con essa convenzionati, non possono:
- partecipare, a qualsiasi titolo, alla gestione ed al controllo di fasi o procedimenti connessi con l'erogazione di finanziamenti pubblici nel settore agricolo o forestale comprese le domande PAC. Non rientrano in tali esclusioni le fasi della progettazione connessa alla presentazione delle domande di aiuto;
 - essere dipendenti dell'azienda in favore della quale si presta il servizio di consulenza;
 - esercitare a qualsiasi titolo attività di produzione e/o commercializzazione di mezzi tecnici per l'agricoltura
- Non possono essere pertanto accreditati:
- Liberi professionisti incaricati di controlli AGEA;
 - Studi associati o società in cui lavora un controllore AGEA;
 - CAA
 - Società di Servizi dei CAA;
 - Organismi che esercitano a qualsiasi titolo attività di produzione e/o commercializzazione di mezzi tecnici per l'agricoltura;
 - Organismi nei quali operano soggetti che esercitano a qualsiasi titolo attività di produzione e/o commercializzazione di mezzi tecnici per l'agricoltura.
- Non possono far parte del gruppo di tecnici dipendente o convenzionato con l'organismo di consulenza i soggetti ricadenti nelle seguenti condizioni:
- Liberi professionisti con incarico valido per i controlli AGEA;
 - Personale dipendente (parziale e totale) o collaboratore di CAA o di società di servizi dei CAA;
 - essere dipendenti dell'azienda in favore della quale si presta il servizio di consulenza;
 - esercitare a qualsiasi titolo attività di produzione e/o commercializzazione di mezzi tecnici per l'agricoltura,
7. Gli organismi di consulenza dovranno garantire la gestione in proprio dei servizi di consulenza. Sono eventualmente ammesse collaborazioni con soggetti/organismi terzi particolarmente qualificati sotto il profilo tecnico-scientifico, in funzione di esigenze tecnico-professionali dimostrabili. Pertanto gli organismi di consulenza dovranno produrre apposito impegno a gestire in proprio i servizi di consulenza. Collaborazioni possibili, a seguito di dimostrazione delle esigenze, (da approvare): - Università; - Enti di ricerca; - ASSAM.

4. PROCEDURE PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE DI ACCREDITAMENTO

4.1. Modalità di presentazione delle domande

Le richieste di accreditamento dovranno essere presentate a partire dal 30/09/2008, compilando la modulistica contenuta nell'apposita sezione del sistema informativo SIAR (<http://siar.regione.marche.it>).

Le domande, riprodotte dal SIAR in formato cartaceo, dovranno essere presentate, debitamente sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto proponente, unitamente alla documentazione non acquisibile al sistema informativo, al seguente indirizzo:

Regione Marche Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca Autorità di Gestione PSR Marche 2007/2013 Via Tiziano, 44 60125 ANCONA
--

La documentazione dovrà essere presentata in plico chiuso sul quale dovrà essere riportata la seguente dicitura: "PSR Marche 2007/2013. Misura 114. Selezione degli organismi prestatori di consulenza".

È garantita la valutazione delle proposte formative per il loro inserimento nella prima pubblicazione del catalogo alle proposte che saranno presentate, a mano o per posta raccomandata AR, entro il giorno **20/11/2008**. Le proposte presentate dopo il termine saranno valutate con successive scadenze semestrali.

Le modalità di presentazione delle domande fanno riferimento a quanto previsto al cap. 2.3.3. del manuale AdG approvato con DGR 773 del 11/06/08 (di seguito "manuale").

4.2. Documentazione obbligatoria da allegare alla domanda

Alla domanda come sopra redatta, dovrà essere allegata la seguente documentazione, scaricabile dal SIAR:

- Documentazione inerente lo stato giuridico del soggetto richiedente come di seguito:
 - o Libero professionista: dichiarazione di iscrizione all'albo, di possesso della partita IVA;
 - o Studio associato di liberi professionisti: copia dell'atto di costituzione dell'associazione, dichiarazione di iscrizione all'albo e di possesso della partita di tutti gli associati;
 - o Società di liberi professionisti: atto costitutivo e statuto; numero di iscrizione alla camera di commercio e partita IVA;
 - o Società di servizi: atto costitutivo e statuto; numero di iscrizione alla camera di commercio e partita IVA;
- Scheda del responsabile tecnico con allegato copia del provvedimento di nomina dell'organo amministrativo o dell'atto di designazione;
- Scheda del gruppo di tecnici corredata, per ognuno dei componenti, della dichiarazione di abilitazione e dichiarazione del/dei componenti in possesso dei requisiti RSPP;
- Scheda mezzi tecnici e amministrativi;
- Scheda degli uffici;
- Dichiarazione sull'insussistenza di condizioni e/o situazioni ostative;
- Dichiarazione sulla gestione in proprio dei servizi di consulenza.

In ogni caso dovrà essere usata la modulistica predisposta e disponibile su SIAR.

4.3. Procedimento amministrativo

Ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., il procedimento si intende avviato il primo giorno lavorativo utile successivo alla scadenza fissata per la presentazione delle domande da parte degli organismi richiedenti. La presente ha valore di comunicazione di avvio del procedimento nei confronti dei richiedenti.

Il responsabile del procedimento relativo alla Misura 114 "Utilizzo di servizi di consulenza" del PSR 2007/2013 della Regione Marche è il Dott. Roberto Luciani, funzionario della PF Competitività e Sviluppo dell'Impresa Agricola nell'ambito del Servizio Agricoltura Forestazione e Pesca.

4.4. Esame della ricevibilità

Una commissione formata dal responsabile del procedimento e da due collaboratori effettuerà l'esame di ricevibilità entro 10 giorni dalla scadenza del bando.

Saranno ritenute ricevibili, ed ammesse alle seguenti fasi istruttorie relative ad ogni scadenza semestrale del bando, le offerte formative che rispettino tutte le seguenti condizioni:

- presentate dai soggetti di cui al punto 3 del capitolo 3 "Soggetti proponenti";
- presentate entro i termini di scadenza fissate dal presente bando;
- presentate in conformità al paragrafo 10.1. "Modalità di presentazione delle domande di accreditamento";
- complete di tutta la documentazione prevista al paragrafo 10.2. "Documentazione obbligatoria da allegare alla domanda".

Entro 15 giorni dalla scadenza del bando sarà comunicato l'esito ai soggetti proponenti delle proposte non ricevibili.

Le domande ritenute non ricevibili potranno essere ripresentate, adeguate e corrette, a valere sulla successiva scadenza.

4.5. Istruttoria, approvazione e pubblicazione del Catalogo

La selezione proposte ricevibili sarà effettuata da un'apposita commissione tecnica regionale, nominata con atto del dirigente del Servizio Agricoltura Forestazione e Pesca, composta da un componente nominato dal Servizio Agricoltura, ed un componente di ogni struttura decentrata in cui è articolato il Servizio Agricoltura.

La commissione dovrà eseguire le valutazioni circa il possesso dei requisiti sopra indicati relativamente agli soggetti richiedenti l'accreditamento.

Nel corso del procedimento istruttorio è prevista, se ritenuta necessaria dalla commissione, un'unica segnalazione della necessità di integrazione documentale da inviare ai soggetti proponenti entro 30 giorni dall'avvio del procedimento di selezione. Le integrazioni dovranno essere presentate alla Regione entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della segnalazione della necessità di integrazione a pena il decadimento della proposta formativa. La richiesta di integrazione non sospende i termini generali del procedimento.

Saranno ritenute ammissibili tutte le proposte presentate in possesso dei requisiti previsti dal presente bando.

Entro 75 giorni consecutivi dall'avvio del procedimento amministrativo di selezione la commissione redige il verbale istruttorio recante la proposta di accreditamento e di non accreditamento dei soggetti richiedenti.

Entro 15 giorni consecutivi dal deposito del verbale istruttorio da parte della commissione sarà adottato il provvedimento di accreditamento e di non accreditamento dei soggetti richiedenti.

Entro 10 giorni lavorativi dall'adozione del provvedimento di approvazione delle proposte formative le stesse saranno pubblicate nel Registro regionale degli organismi di consulenza.

5. CONTROLLI

I controlli riguardano il possesso dei requisiti di riconoscimento, il loro mantenimento e l'operatività degli organismi di consulenza e si distinguono in:

- controlli amministrativi;
- controlli in loco.

I controlli amministrativi sono esaustivi in fase di istruttoria ed hanno per oggetto la verifica dei requisiti di ammissibilità e dei requisiti di idoneità indicati al capitolo 3 e dichiarati dal soggetto richiedente.

Nell'ambito di tali controlli, potrà essere oggetto di verifica la veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti richiedenti.

L'esito delle verifiche saranno riportate sulle apposite check-list.

Nel periodo di erogazione dei servizi di consulenza aziendale saranno effettuati annualmente controlli in loco su un campione di almeno il 15% degli organismi riconosciuti, volti a verificare il rispetto degli impegni descritti al successivo capitolo 7, il mantenimento dei requisiti di idoneità e gli obblighi concernenti l'effettiva e conforme esecuzione del servizio di consulenza aziendale.

I controlli in loco consistono in sopralluoghi presso le sedi dei soggetti riconosciuti e vengono eseguiti da funzionari non coinvolti nell'attività istruttoria.

I controlli in loco sono effettuati senza preavviso. E' tuttavia ammesso un preavviso limitato, che non può oltrepassare le 48 ore, per consentire, durante il sopralluogo, la presenza del legale rappresentante del soggetto riconosciuto o di un suo delegato.

Il legale rappresentante è tenuto a collaborare con gli incaricati del controllo e deve consentirne l'accesso alle sedi interessate. Inoltre è tenuto a fornire tutte le informazioni e i documenti richiesti, pena l'avvio della procedura di revoca del riconoscimento descritta al successivo capitolo 6.

Qualora nel corso dei controlli in loco vengano riscontrate irregolarità tali da causare la perdita parziale o totale dei requisiti di idoneità di cui al precedente capitolo 3 o concernenti il mancato rispetto degli obblighi di cui al successivo capitolo 6, l'ufficio competente avvia la procedura di revoca del riconoscimento.

L'eventuale accertamento, nel corso dell'attività di controllo, di irregolarità e di difformità rispetto alle modalità stabilite per l'erogazione dei servizi di consulenza aziendale, determina l'applicazione di sanzioni la cui definizione sarà contenuta nell'apposito Decreto Ministeriale in corso di emanazione.

Analoghi controlli sono effettuati sugli organismi di consulenza riconosciuti al di fuori del territorio regionale e, in caso di esito negativo, sarà avviata la procedura di revoca dell'autorizzazione ad operare sul territorio regionale.

I controlli amministrativi sono effettuati sulla documentazione presentata e quelli in loco presso le sedi operative sul territorio regionale.

6. REVOCA DEL RICONOSCIMENTO

La revoca del riconoscimento dell'idoneità all'erogazione di servizi di consulenza aziendale viene emessa nei seguenti casi:

- a) accertamento, da parte dell'ufficio regionale competente, di irregolarità nell'ambito dell'attività di controllo concernente il rispetto degli obblighi da parte degli organismi di consulenza, il mantenimento dei requisiti e l'effettiva erogazione del servizio di consulenza secondo gli standard esecutivi previsti;
- b) rinuncia all'erogazione dei servizi di consulenza da parte del soggetto riconosciuto; in questo caso la procedura di decadenza comprende esclusivamente il punto 3) di seguito descritto.

La procedura di revoca prevede:

- 1) la notifica al legale rappresentante dell'organismo di consulenza, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, della contestazione del venire meno dei requisiti d'idoneità, del mancato rispetto degli obblighi e/o delle condizioni previste per l'erogazione di servizi di consulenza aziendale, con l'invito a fornire chiarimenti entro il termine di 10 giorni; tale comunicazione costituisce l'avvio del procedimento di revoca del riconoscimento;
- 2) la verifica, in base ai chiarimenti e/o alla documentazione forniti dall'interessato, dell'esistenza dei presupposti della revoca mediante adeguata attività di accertamento, anche mediante sopralluoghi e/o ispezioni regolarmente verbalizzati ed effettuati in contraddittorio con l'interessato da compiersi entro i 15 giorni successivi al ricevimento della nota trasmessa dall'interessato;
- 3) in caso di accertamento definitivo della mancanza dei requisiti di idoneità, del mancato rispetto degli obblighi e/o delle condizioni previste per l'erogazione di servizi di consulenza aziendale o in presenza della rinuncia dell'organismo di consulenza, il Dirigente della struttura competente si pronuncia nei 20 giorni successivi mediante l'adozione di un decreto con il quale dispone la revoca del riconoscimento precedentemente concesso e la conseguente cancellazione dell'organismo dal Registro.

L'ufficio competente comunica con lettera raccomandata con avviso di ricevimento le decisioni assunte, allegando il provvedimento e indicando modalità e termini per l'eventuale ricorso.

La revoca del riconoscimento dell'idoneità determina, nei confronti dell'organismo di consulenza interessato, l'esclusione dalla possibilità di presentare una nuova domanda di riconoscimento dell'idoneità all'erogazione di servizi di consulenza aziendale nell'ambito della programmazione sullo sviluppo rurale nei due anni successivi dal provvedimento di revoca.

Analoga procedura è adottata nei confronti degli organismi di consulenza riconosciuti al di fuori del territorio regionale per la revoca dell'autorizzazione ad operare sul territorio regionale.

7. OBBLIGHI DEGLI ORGANISMI PRESTATORI DI CONSULENZA

I soggetti erogatori di servizi di consulenza aziendale possono pubblicizzare il riconoscimento regionale solo dopo la notifica del medesimo, esclusivamente per gli interventi previsti dalla Misura 114 del P.S.R. 2007-2013 e fino alla eventuale revoca.

Ogni azione di pubblicità del riconoscimento compiuta dall'organismo di consulenza per finalità diverse dall'informazione ai potenziali beneficiari della possibilità di fruire della Misura 114 del P.S.R. 2007-2013, per la parziale copertura dei costi dei servizi erogati, comporta l'avvio della procedura di revoca del riconoscimento.

Ogni soggetto riconosciuto è tenuto a svolgere l'attività di consulenza aziendale nelle sedi previste, avvalendosi del coordinatore tecnico, degli operatori indicati nella domanda di riconoscimento e degli eventuali soggetti/organismi pubblici o privati con i quali è stata stipulata apposita convenzione.

Gli organismi di consulenza riconosciuti devono comunicare all'AdG, entro il termine di 15 giorni dalla data in cui si manifesta l'evento, ogni eventuale cambiamento concernente le informazioni anagrafiche (legale rappresentante, recapiti, ecc.), i requisiti d'idoneità e l'instaurarsi di situazioni di incompatibilità con l'erogazione di servizi di consulenza aziendale.

La comunicazione di qualsiasi cambiamento riguardante i requisiti d'idoneità, determina l'esecuzione di una nuova istruttoria sul mantenimento dei medesimi, e, nel caso di perdita anche di uno solo di tali requisiti, l'avvio della procedura di revoca del riconoscimento.

La nuova istruttoria riguardante il mantenimento dei requisiti d'idoneità viene eseguita con le modalità descritte nel presente bando.

La mancata trasmissione, entro il termine stabilito, delle comunicazioni di cui sopra, ad eccezione di quelle aventi per oggetto informazioni anagrafiche che non incidono sui requisiti d'idoneità, comporta, a carico dell'organismo di consulenza interessato, l'avvio della procedura di revoca del riconoscimento.

Gli organismi di consulenza riconosciuti adottano ogni accorgimento utile a garantire che i dati e le informazioni di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della loro attività di consulenza non siano divulgati, né siano divulgabili a persone diverse dal soggetto beneficiario in favore del quale è reso il servizio di consulenza, tranne eventuali irregolarità o infrazioni rilevate nel corso dell'attività, per i quali è previsto l'obbligo di informare le competenti autorità di controllo e vigilanza, conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

L'obbligo di comunicare nei tempi e con le modalità sopra indicate, ogni eventuale cambiamento intervenuto, è esteso anche agli organismi di consulenza riconosciuti al di fuori del territorio regionale, pena la revoca dell'autorizzazione ad operare sul territorio regionale.

Gli impegni degli organismi di consulenza riguardanti l'erogazione del servizio secondo i previsti standard esecutivi saranno descritti nel bando per la presentazione delle domande di contributo da parte dei beneficiari della Misura 114 del P.S.R. 2007-2013.

8. RIDUZIONI, ESCLUSIONI E SANZIONI

Si fa espressa riserva di modifica del presente bando, per quanto non previsto, aggiornandolo con le ultime misure attuative ed integrative in materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni per le quali sono in corso di emanazione i relativi provvedimenti. I criteri di inadempienza intenzionale sono definiti nel provvedimento di Giunta Regionale, conseguente all'adozione del Decreto Ministeriale recante le disposizioni in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni.

9. TUTELA DEI DIRITTI DEL RICHIEDENTE

Per quanto riguarda questo capitolo si fa riferimento al manuale delle procedure della Autorità di Gestione (A.d.G.) del PSR 2007-2013 approvato con DGR n. 773 del 11/06/2008.

10. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Si informano i partecipanti al presente procedimento che i dati personali ed aziendali ad esso relativi saranno oggetto di trattamento da parte della Regione Marche o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati, nel rispetto della normativa vigente ed in particolare al D.Lgs. 163/2003, con le modalità sia manuale che informatizzata, esclusivamente al fine di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, regolamenti e dalle normative comunitarie nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate.

11. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della Politica Agricola Comune, e successive modifiche;
- Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Decisione del Consiglio dell'Unione Europea (2006/144/CEE) del 20 febbraio 2006 con la quale sono stati adottati "Gli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo programmazione 2007/2013)";
- Decisione della Commissione Europea n. 2006/636/CE del 12 settembre 2006 notificata con il n° C82006) 4024, che ha fissato una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti del FEASR per le misure di sviluppo rurale relativamente al periodo 2007-2013;

- Piano Strategico Nazionale per lo Sviluppo Rurale 2007-2013, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 31 ottobre 2006, notificato alla Commissione Europea e dichiarato ricevibile con nota dell'11/01/2007;
- Regolamento (CE) n. 1974/2006 del Consiglio "Disposizioni generali sul Fondo europeo di Sviluppo regionale, sul Fondo sociale Europeo e sul Fondo di coesione;
- Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
- Decisione CE C(2008) 724 del 15/02/2008, di approvazione del PSR Marche;
- D.A. 85/08 del 17/03/2008 di approvazione del PSR;
- DGR n. 773 del 11/06/2008: "Manuale delle procedure dell'autorità di gestione del PSR 2007/2013" e ulteriori indicazioni per l'attuazione del PSR 2007/2013;
- DA 100/08 del 29/07/2008. "Modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Marche in attuazione del Regolamento CE n. 1698 del Consiglio del 20/09/2008;
- DGR 1041 del 30/07/2008 avente per oggetto "Reg. (CE) 1698/2005 – Programma di sviluppo rurale della Regione Marche – Approvazione disposizioni attuative per le misure 111-112-114-121-226-311 e per l'assistenza tecnica al Programma".